



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "CARINI CALDERONE-TORRETTA" ad indirizzo musicale
Via Emilia, 1 - 90044 Carini (PA)
Cod. fisc. 80029730829 - Cod. Min. PAIC8AG007
e-mail Segreteria: paic8ag007@istruzione.it posta certificata paic8ag007@pec.istruzione.it
Tel. 091 8668399
SEDE OSSERVATORIO DI AREA DISTRETTO n. 8

Circ. n. 140 del 12 novembre 2020

**Ai docenti
Alle famiglie
Sezioni/Classi
Scuola Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di primo grado
Sede Torretta
Sito WEB**

Oggetto: *ripristino della didattica in presenza _precisazioni*

Giunge in data odierna, acclarato alla posta istituzionale al prot. n. 6626, il Decreto Interassessoriale (Assessorato alla Salute e Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale) n. 1019 che si allega, relativo alle "Procedure per la riammissione a scuola degli alunni in caso di assenza di durata superiore ai limiti previsti dall'art. 3, L.R. 13 del 2019" il cui contenuto supera quanto previsto nella nota del Dipartimento di Prevenzione di Carini (acclarata al prot. 6589 del 12_11_2020) che ha dato vita alla circolare n. 135 che - per ovvie ragioni - va rimodulata. Premesso che il Decreto Interassessoriale ha cogenza superiore rispetto alla nota del Dipartimento di prevenzione, in quanto appunto fonte di rango normativo a cui Questa Istituzione Scolastica intende attenersi scrupolosamente, si evidenzia che le previsioni dei punti 4 e 5 della circolare esplicativa n. 33108 del 24 settembre 2020 (il cui contenuto è già stato portato a Vostra conoscenza in precedenti circolari reperibili sul sito istituzionale www.icccalderone.edu.it) "sono confermate". Inoltre, l'art. 2, comma 1 del Decreto Interassessoriale allegato riporta "la riammissione a scuola degli alunni in caso di sospetto COVID 19 è subordinata all'attestazione di riammissione sicura in collettività da parte del PLS (ndr. pediatra di libera scelta) o del MMG (ndr. medico di medicina generale) da rilasciarsi una volta acquisita l'informazione della negatività del tampone". L'art. 3 dell'indicato decreto riporta, altresì, "la certificazione di cui all'art. 2 è redatta sulla base della complessiva valutazione clinica, dell'attestazione dell'andamento sintomatologico da parte dei genitori (o soggetti esercenti la potestà genitoriale) ed eventualmente, ove ritenuto necessario, sulla base dei predetti

criteri a seguito dell'esecuzione del tampone rapido su card o da prelievo rino-faringeo. Il test è eseguito direttamente dal PLS/MMG secondo quanto previsto dall'Accordo per l'esecuzione dei test rapidi di accertamento del Covid 19 da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri ratificato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 30 ottobre 2020 e non comporta oneri a carico dell'assistito"

Al fine di consentire alle famiglie di contattare i PLS/MMG per il rilascio della certificazione di cui sopra si ritiene opportuno posticipare il ripristino della didattica in presenza a mercoledì 18 novembre p.v. per le classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, rimanendo ferme le disposizioni per la scuola dell'Infanzia che, per ragioni legate agli interventi di manutenzione straordinaria dei locali di Via Don Sturzo, rientrerà in presenza il 23 novembre p.v.

Si evidenzia che in assenza di tale certificazione non sarà consentita, ferma rimanendo la normativa vigente, alcuna deroga.

Si rileva che eventuali letture differenti del dettato normativo dovranno essere sollevate direttamente agli Assessorati di riferimento.

Relativamente alla richiesta di prolungamento dell'attività didattica a distanza, per l'intera comunità scolastica, avanzata da parte di alcuni genitori si evidenzia che il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 precisa che ogni scuola dovrà dotarsi di un Piano di Didattica Digitale Integrata da avviare *"Qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell'attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata"* provvedimento normativo che - ad oggi - non risulta emesso.

Altresì le attività didattiche in presenza vengono sospese laddove l'autorità sanitaria locale lo ritenesse necessario e la figura del Dirigente Scolastico non risulta annoverata fra le le autorità sanitarie con la conseguenza che nessuna sospensione potrà operarsi in assenza di disposizione dell'autorità sanitaria competente alla quale dovranno essere avanzate le Vostre richieste.

I docenti avranno cura, prima dell'ingresso degli alunni e delle alunne all'interno dei plessi scolastici di verificare quanto richiesto disposizione normativa alla quale ci si deve attenere pedissequamente, condizione essenziale per il rientro.

Si confida nella consueta collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Avv. Claudia Notaro

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

